



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 29/05/2020

N. 11 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU.-

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **08.30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1- MARIKA BOLOGNESE	SI	12- MARILENA SARCHIONE	SI
2- ANTONIO M. BOSCHETTI	NO	13- EUGENIO SPADANO	SI
3- EMANUELA DE NICOLIS	SI	14- ANGELICA TORRICELLA	SI
4- CARMEN DI FILIPPANTONIO	SI	15- FABIO ORLANDO TRAVAGLINI	SI
5- CARLA ESPOSITO	SI	16- GIANMARCO TRAVAGLINI	SI
6- TONY FAGA	SI	17- MARICA MICHELA ZINNI	SI
7- GENNARO LUCIANO	SI		
8- AVV. TIZIANA MAGNACCA - Sindaco	NO		
9- ELISA MARINELLI	SI		
10- GIOVANNI MARIOTTI	NO		
11- ROBERTO ROSSI	SI		

Presenti 14

Assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **EUGENIO SPADANO** nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE dichiara aperta la seduta.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **DOTT. ALDO D'AMBROSIO**.

La seduta è PUBBLICA.

Sono presenti in aula n. 15 consiglieri – Assenti 2 : Esposito - Torricella
Sono altresì presenti tutti gli assessori componenti la Giunta Municipale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastrati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU deve contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, che costituisce parte integrante della delibera, nonché elemento necessario per fornire efficacia all'atto;

RILEVATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 **decorre solo dall'anno 2021** e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

DATO, inoltre, atto che,

-la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione*

degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

-l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...”;*

-l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “... **Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;** **(NB Trattasi di riferimento normativo, che ad oggi, trova applicazione solo per l'anno d'imposta 2020)**

PRESO ATTO, tuttavia, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze” e che, pertanto, ai sensi dell'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 sopra richiamato, il termine del 30 giugno si deve ritenere superato dal più ampio termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

RILEVATO che, in ragione di quanto premesso, si intende introdurre le seguenti previsioni nel regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU come di seguito indicate:

- considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri al fine della semplificazione dei procedimenti;
- con deliberazione di Giunta Comunale i tempi ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano gravi calamità naturali o per particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione ciò al fine di poter fronteggiare la situazione con celerità;
- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati, l'obiettivo è ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 26/05/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la Commissione Bilancio in data 18 maggio 2020;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Udita la relazione del Presidente della Commissione Bilancio, cons. Di Filippantonio, come da trascrizione allegata alla presente e alla deliberazione n. 8 del 29/05/2020, immediatamente eseguibile, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Uditi gli interventi dei consiglieri Boschetti e Travaglini Fabio Orlando, come da trascrizione allegata alla presente e alla deliberazione n. 8 del 29/05/2020, immediatamente eseguibile, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Uditi altresì gli interventi dell'assessore Marcello a chiusura della discussione, del Sindaco a completamento della discussione stessa e del Presidente del Consiglio che precisa che per quanto attiene agli interventi sta consentendo una eccezione regolamentare data l'importanza dell'argomento, come da trascrizione allegata alla presente e alla deliberazione n. 8 del 29/05/2020, immediatamente eseguibile, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Udito l'intervento, reso per dichiarazione di voto a nome di tutta la minoranza, dal consigliere Boschetti, come da trascrizione allegata alla presente e alla deliberazione n. 8 del 29/05/2020, immediatamente eseguibile, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Posto ai voti, da parte della Presidenza, l'argomento di che trattasi;

Con il seguente voto palese, reso per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 :
Esposito – Torricella Angelica
Favorevoli 10
Contrari 5 (Mariotti, Luciano, Boschetti, Travaglini Fabio Orlando, Bolognese)

D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il nuovo “*Regolamento per l'applicazione della nuova IMU*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n.34 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- 5) di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 7) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto favorevole unanime reso nella forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 :
Esposito – Torricella Angelica

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 previa separata unanime e palese votazione al fine di procedere con gli adempimenti consequenziali

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

PUNTI 5,6,7,8,9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Numero 5, numero 6, numero 7, numero 8 e numero 9, la parola alla presidente della commissione di bilancio Di Filippantonio per la illustrazione.

CONSIGLIERE, DI FILIPPANTONIO:

Buongiorno a tutti, procediamo con il punto numero cinque l'approvazione del regolamento generale delle entrate. Il presente regolamento disciplina generale delle entrate comunali, siano esse di natura tributaria o non tributaria nel rispetto della semplificazione degli adempimenti di contribuenti utenti, con obiettivi di equità efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge del 27 luglio del 2000 la n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega la numero 23 del 2014. Il regolamento detta norme relative la procedura e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio al contenzioso ai rimborsi. Inoltre, individua competenze e responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento di contabilità quando non sono già indicate da questo. Vengono indicati gli istituti deflattivi offerti dal legislatore al fine di evitare il contenzioso, promuovere la regolarizzazione spontanea degli inadempimenti e contenere l'insorgenza delle liti tributarie. Molto importante ad opera delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 124 del 2019, l'art. 13 del decreto legislativo 472 del 97 l'estinzione del ravvedimento ultrannuale ai contributi locali permettendo ai contribuenti autonomamente di porre rimedio ai mancati pagamenti di contributi comunali oltre l'anno dalla violazione o dalla presentazione della dichiarazione. Possono essere sanate tutte le violazioni non ancora accertate sino a quando non abbiano inizio le procedure cautelari ed esecutive ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria e non, possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Per le persone fisiche la domanda deve essere corredata da un'attestazione ISEE è valida non superiore a € 15.000,00 e si è provveduto ad articolare la suddivisione delle rate in maniera più favorevole al contribuente. Passiamo all'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Ad

opera dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre del 2019, la n. 160 è stata abrogata la IUC comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020 per le componenti IMU e TASI mentre viene lasciata salva la componente TARI la tassa sui rifiuti. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Per la determinazione delle tariffe deve essere approvato il piano finanziario. Novità dell'anno 2020 l'approvazione del piano finanziario secondo le regole ARERA nella delibera n. 443 del 2019. ARERA è l'autorità di regolazione del servizio rifiuti che ha dettato tutto un percorso abbastanza complesso per la elaborazione del piano finanziario. Sempre per l'emergenza Covid 19 in questo regolamento solo per il 2020, è stata prevista una riduzione della tariffa quota variabile per quelle attività economiche obbligate alla chiusura durante il periodo dell'epidemia proporzionato al periodo di chiusura. Passiamo all'approvazione per l'anno 2020 delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti quindi la TARI, adottate nell'anno 2019. Questo ente, ai fini di aver più tempo per la elaborazione del PEF secondo le regole ARERA, ha adottato la facoltà di approvare per il 2020 le tariffe adottate nel 2019 impegnandosi ad elaborare il PEF secondo ARERA entro il 31 dicembre 2020 e ripartire l'eventuale conguaglio in tre anni a partire dal 2021. Approvazione del regolamento della nuova IMU ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della legge la 160 del 2019, sono state disciplinate le regole per l'applicazione della nuova IMU con contestuale abrogazione della TASI da parte del comma 738 della legge richiamata. Pertanto, la nuova imposta assorbe anche le norme in precedenza applicabile alla TASI cosicché a decorrere dal 1° gennaio 2020 sparisce la doppia imposizione locale sugli immobili, queste novità devono essere accolte con favore non solo dai contribuenti, ma anche dagli uffici degli enti locali considerata la semplificazione che potrà generare nella gestione di un solo tributo. Le nuove previsioni benché ripropongano disposizioni analoghe a quella della precedente IMU disciplinano in maniera differente alcune casistiche andando ad incidere sulla soggettività passiva e soprattutto in termini di precisazioni circa la modalità di applicazione dell'IMU e dall'interpretazione della norma non del tutto chiara nella vecchia stesura normativa. Approvazione aliquote IMU 2020, per l'anno 2020 per la nuova IMU, si andranno ad approvare aliquote che sono l'unificazione delle aliquote IMU e TASI con il presupposto di mantenere l'invarianza del gettito previsto in € 5.150.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC pari per l'anno 2020 ad euro 1.074.459,00. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

La discussione su questi punti può iniziare quindi la parola al consigliere Fabio Travaglini, prego.

CONSIGLIERE, FABIO TRAVAGLINI:

Grazie presidente, ci tengo a fare una riflessione generale soprattutto per essere intervenuto diverse volte per iscritto su questo tema anche nelle ultime missive che abbiamo inviato con i colleghi consiglieri di minoranza. Soprattutto vorrei fare una riflessione sul regolamento generale delle entrate comunali. Ieri abbiamo fatto un po' l'exkursus dei documenti di questo regolamento e mi risulta che dall'insediamento di questo consiglio, io sono subentrato qualche mese dopo e già c'era un atto che abbiamo modificato poi l'abbiamo modificato un'altra volta, poi l'abbiamo discusso, poi lo riportiamo un'altra volta con un nuovo regolamento. Questo perché cari colleghi consiglieri questo regolamento per come è strutturato, l'ho detto anche in commissione, non funziona e crea un disagio nei cittadini contribuenti perché i cittadini contribuenti morosi non sono gli evasori, non sono chi è invisibile al fisco, non sono chi non vuole pagare, ma è probabilmente chi ha difficoltà, tartassato dalle tasse, l'economia va male, non c'è reattività nel mercato, la maggior parte, molti di chi è in questo consiglio, anche la mia generazione o comunque i "millennians", noi siamo abituati alla partita Iva, non siamo abituati a quello che una volta era il sogno del posto fisso. Questo crea numerosi disagi ai cittadini privati, ma lo crea soprattutto al mondo del lavoro, al mondo produttivo. Ogni volta che noi rimodifichiamo questo regolamento dobbiamo stare attenti a questo perché non penso che a voi non capitano lamentele di cittadini che hanno problemi con il gestore di tributi di questa città. Allora io dico, lo chiedo anche ai colleghi consiglieri di maggioranza, avete fatto un'analisi di questo servizio tributario? Io vi dico che a noi questo servizio tributario e lo voglio approfondire, ho fatto la richiesta via PEC e il 90% alla documentazione già arrivata manca ancora qualcosa che devo ancora studiare attentamente, questo è un servizio che secondo me ci costa troppo e mette a disagio i cittadini perché non riescono nemmeno a confrontarsi, caro presidente del consiglio, con il gestore dei tributi perché secondo me non rispetta nemmeno le minime norme di privacy di sicurezza nella sede in cui sta in piazza Giovanni XXIII. Perché se io vado a trattare problemi economici della mia famiglia, quantomeno ho diritto a stare in una stanza riservata, non posso fare una vetrina in mezzo alla piazza, in una sola stanza che chi aspetta ascolta pure i miei problemi, scusate, ma questo a livello diciamo etico e morale a me sembra da evidenziare. Dopodiché, scusate sono

monotono ma voglio tornarci anche oggi su questo punto, perché io non posso accettare delle risposte dilatorie, io vorrei un'espressione di voto oggi del consiglio e vorrei se il presidente accetta proporre un emendamento all'art. 15 di questo regolamento, ex art. 34 che ho segnalato più volte. Perché come ha detto la presidente Di Filippantonio, l'art. 34 si è concesso rate più favorevoli, le rate più favorevoli presidente Di Filippantonio non le ha concesse questa maggioranza, le ha concesse la finanziaria 2020 come ho segnalato a gennaio quando più volte ho ripetuto il concetto che quel tipo di rateizzazione non poteva essere equa, se n'è accorto il legislatore nazionale che non era equa. Del resto, se voi oggi vi confrontate con agenzia delle entrate che il riscossore pubblico dello Stato, potete fare rateizza con un clic, € 60.000,00 le rateizzo con un clic e in più posso, il beneficio decade dopo il pagamento di cinque rate consecutive e non di due rate non consecutive come diciamo noi. Però diciamo, il Comune vuole fare educazione fiscale? Io questo delle due rate lo potrei anche accettare, ma non posso accettare tre punti che ho già segnalato e che ho segnalato insieme agli altri consiglieri della minoranza. Se ho un debito IMU o TARI comunque collegato al possesso dell'immobile ingente da rateizzare evidentemente non posso avere un ISEE inferiore a € 15.000,00 perché come sa la maggior parte di questo consiglio, ma chiunque può verificarlo, l'ISEE si alza anche con il possesso di immobili, anche immobili non produttivi, cioè se il mio bisnonno mi ha lasciato una masseria che non uso, io ho un reddito maggiore ISEE e non posso quindi accedere alle rateizzazioni per i cittadini privati. Per quanto riguarda invece le partite IVA che sono quelle a cui verosimilmente aumenta il peso fiscale, noi stiamo chiedendo, io ve lo voglio rileggere perché voglio sapere se i consiglieri di minoranza hanno letto questo regolamento. Noi abbiamo che per i debiti superiori a € 10.000,00 quindi un debito ingente, ma che non ci vuole niente da arrivarci con una partita Iva, con un'impresa o un'attività artigianale, commerciale, noi dobbiamo produrre con un aggravio di costi, e guardate che lo statuto del contribuente legge nazionale ci dice che le rateizzazioni devono essere concessi al minor costo possibile, questo regolamento devono neanche impugnabile in termini di legge. Noi chiediamo la fideiussione bancaria che non solo ha un costo, ma provate ad andare in banca o confidi, confidi non ne parliamo perché il sistema di confidi è desueto e non funziona più in Abruzzo, in banca non ve la danno, le assicurazioni non so se sono accettate, non mi pare perché chiediamo un'iscrizione all'albo dei 106 e dei 107 gli intermediari finanziari, quindi le fideiussioni assicurative che forse sono le uniche che ancora lo danno, ma devi portargli lo stato di famiglia anche del tuo bisnonno, devi impegnarti pure i denti d'oro del tuo bisnonno, ti danno la

fideiussione, quindi già su questo sono escluso. Come se non bastasse, mi si richiede nel caso in cui il carico sia andato a ruolo, di versare seduta stante il 20% delle somme dovute e rimborso integrale delle spese e delle procedure, benissimo il rimborso delle spese e sacrosanto perché un esborso del Comune, ma io ritengo che il versamento del 20% per sbloccare il pignoramento del conto o il pignoramento di un bene, perché soldi fermi amministrativi io credo che questo non è accettabile e soprattutto non è un atteggiamento che vuole agevolare i cittadini. Quindi poiché anche il governo non solo giallo-rosso, ma anche giallo-verde, se vi ricordate ha proposto la cosiddetta "pace fiscale" cioè parlare con i cittadini e stimolare atteggiamenti virtuosi. Io vi dico che propongo un emendamento presidente, decida lei se ammetterlo o non ammetterlo alla discussione, ma di solito lo facciamo, mi risulta che noi in passato non abbiamo fatto storie su questo, io propongo di aumentare la soglia ISEE a € 25.000,00 e non a 15; di sopprimere la lettera C nel comma 2, dell'art. 15 inerente la presentazione di polizza fideiussoria e di sopprimere per la parte inerente il versamento del 20% il comma 6, dell'art. 15. Dopodiché questo lo presento alla presidenza e vi chiedo se è possibile metterlo ai voti perché voglio capire cosa ne pensa questa maggioranza di governo. Dopodiché vi dico in chiusura di questo intervento che noi dobbiamo approfondire la modalità in cui questo Comune gestisce con il soggetto autorizzato a norma di legge dopo la gara a riscuotere i tributi perché secondo me questo servizio ci costa, ho visto il contratto, ci costa troppo, conviene reinternalizzare il servizio e immaginassi sindaco, tu che hai proponi e richiami l'attenzione del territorio, immaginiamoci un sistema di gestione di tributi interno del territorio, abbiamo i tecnici facciamo, ma noi non possiamo spendere € 650.000,00 più Iva in cinque anni per il gestore di tributi, che non solo guadagna sull'aggio della riscossione e non mi permette nemmeno di sedermi comodamente in quell'ufficio per trattare i problemi di casa mia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ci sono interventi? Consigliere Boschetti prego

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI:

Buongiorno a tutti i consiglieri, al sindaco, alla giunta comunale presente. Per quanto concerne questo punto all'ordine del giorno e per quanto riguarda il regolamento sulla nuova tassa comunale, mi trovo d'accordo e quindi sono pienamente d'accordo anche il gruppo il partito democratico, con l'intervento del consigliere Fabio Travaglini. Noi su questo argomento abbiamo più volte e ci

siamo soffermati in questi tre anni per cercare di migliorarlo e per cercare un po' di renderlo come giustamente nelle premesse del regolamento stesso e nella ratio della normativa che lo sorregge, più attenti al contribuente, più vicino al contribuente. Ricordo tra i vari interventi che si facevano in quest'aula, mi si ricordava che si era per l'attenzione alla contribuzione, alla tassazione quindi è come se noi volessimo ricercare di sollecitare l'evasione invece il punto di vista è completamente diverso. Come diceva bene il consigliere Travaglini il nostro intento è quello di cercare di dare la possibilità a chi comunque è in difficoltà di rendersi partecipe alla vita collettiva pagando e corrispondendo quando gli è dovuto per l'imposizione di carattere tributario. Quindi se raggiungiamo un punto di compromesso oppure se accogliamo le richieste del consigliere Travaglini sicuramente riusciamo ad entrare in sintonia maggiormente con chi oggi vive un momento di difficoltà. Certamente siamo consapevoli che la difficoltà che oggettivamente il contribuente oggi ha e soprattutto il contribuente che è parte di una partita Iva attraversa da un punto di vista fisiologico per l'epoca che vive oggi è ancor più difficile dovuto anche a quello che ricordava il presidente del consiglio qualche ora fa, che ricordava il sindaco, che ricordava il capogruppo il partito democratico il consigliere Gennaro Luciano, cioè legato a questo momento contingente che è un momento veramente particolare dove in qualche modo cercare sempre di più spronarci, ad aiutare chi non riesce ad emergere oppure chi non riesce a restare all'interno del tessuto produttivo. In questa direzione va anche la nostra preoccupazione sul regolamento TARI, la tassa sui rifiuti è una tassa che regge il bilancio, è una tassa importante, è una tassa che comunque ha una sua impostazione normativa ben definita, ma che comunque consente alla pubblica amministrazione, consente all'amministrazione attiva, di poter in qualche modo lavorare con una certa elasticità, mantenendo sempre un rapporto ingresso-uscita in maniera perfetta. In quest'ottica mi preoccupa la scelta fatta dalla dal Comune di San Salvo perché una scelta che lascia inalterata l'imposizione al 2019, ma che si riserva entro la fine dell'anno di procedere a conguaglio qualora ci dovessero essere dei problemi, rateizzando negli anni quello che verrebbe fuori. È un aspetto veramente preoccupante, in qualche modo si fonda questa impostazione su una delibera effettivamente un po' complicata, la legge io sono andato com'è giusto che sia per ogni consigliere comunale, a leggere la delibera ARERA n. 443 del 2019 per cercare di capire come fare, è un po' complicato, ma un Comune deve nonostante sia complicato cercare di capire come districarsi all'interno delle difficoltà di carattere sia lessicale e anche poi di carattere applicativo per cercare di non mettere in difficoltà noi cittadini, così ci si mette in difficoltà. Noi

arriveremo nel 2020 a dicembre con un conguaglio che molto probabilmente ci sarà un ulteriore appesantimento per le nostre famiglie in termini economici, in termini finanziari e questo è un problema per le condizioni in cui siamo e per le condizioni in cui stiamo vivendo. Ma c'è un dato che io solleco dall'anno scorso che a mio parere deve essere in qualche modo approfondito e va nella direzione che diceva sempre consigliere Travaglini, rispetto agli enti gestori. Noi qua, la cosa che a me meraviglia, bene fa il Comune di San Salvo a febbraio del 2020 a coinvolgere su questo procedimento amministrativo la società che gestisce il servizio, facendo presenta alla società "guarda redigimi il PEF perché dobbiamo cercare di capire come alleviare le difficoltà ai cittadini". La società di tutta risposta, adesso sto acquisendo la nota, purtroppo non sono riuscito ad acquisirla in tempo, la società risponde e dice: "no, non è di mia competenza". Io nutro qualche difficoltà sotto questo profilo, ritengo che la società doveva concertare e collaborare con il Comune per redigere il PEF, per evitare che ci fossero difficoltà e appesantimenti per noi cittadini San Salvesi da un conguaglio che sarà sicuramente maggiore rispetto a quello che noi oggi stabiliamo e paghiamo e allora la società sotto questo profilo non si presenta collaborativa con l'ente locale ed è una società che ha vinto la gara d'appalto soltanto qualche mese fa, San Salvo non vive un momento di grande pulizia. Quindi è una società che dovrebbe essere molto più attenta a collaborare con il Comune quindi bene fa l'ente locale, ma non vi è stato una risposta di natura collaborativa, sotto quest'ottica che ritengo che possono esserci, come dicevo delle forti difficoltà. In questo in questo contesto e mi avvio a concludere, le riduzioni che sono previste nel regolamento in questo momento storico dovevano essere maggiori, dovevano avere più forza, noi abbiamo all'art. 20 le riduzioni del 30% per una serie di abitazioni, i punti A, B, C e D dell'art. 20, a mio parere bisognava procedere con maggiore forza alle riduzioni dal 30% al 35%. Bisognava innalzare e sono d'accordo con il consigliere Travaglini ISE dal 15% al 25% soprattutto per quanto riguarda riduzioni sulle famiglie bisognose cioè le famiglie numerose, le famiglie che hanno delle disabilità. Bisognava fare attenzione a queste difficoltà, operare queste riduzioni sicuramente per questo anno, limitatamente a questo anno dovuta a questa difficoltà contingente momentanea. Quindi sotto questo profilo invito la maggioranza se vi è la possibilità di poter concertare una riduzione della TARI per quanto concerne, di cui all'art. 20 dal 20% al 25% e soprattutto la possibilità di poter innalzare anche qui il reddito ISE da € 15.000,00 a € 25.000,00 e la riduzione dal 35% al 35% per quanto concerne i punti A, B e C dell'art. 20. Quindi su questo regolamento noi abbiamo e nutriamo le perplessità che nutrivamo l'anno scorso

in relazione all'espletamento del servizio, per quanto concerne il conguaglio abbiamo e siamo preoccupati perché riteniamo che a dicembre del 2020 ci sarà una bella mazzata per noi cittadini Sansalvesi che dovremmo pagare in tre anni. Avremmo voluto fare a meno e volevamo essere certi ad oggi di quanto pagare, purtroppo oggi non è possibile perché mi si dice che una delibera non si comprende, il soggetto gestore non ha voglia di collaborare e noi cittadini Sansalvesi siamo sottoposti ad un aumento della tassazione che all'improvviso arriverà a dicembre e dovremmo pagarla sì in due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, quelli che saranno, ma sicuramente sono soldi in più che dovremmo sborsare solo perché un gestore non ha voglia di collaborare e solo perché non capiamo una delibera.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ha chiesto la parola l'assessore Marcello.

CONSIGLIERE, MARCELLO:

Grazie presidente, buongiorno a tutti e buongiorno a tutto il consiglio, colleghi della giunta, al sindaco, al presidente, a tutti i consiglieri e chi ci segue da casa. Vorrei dare qualche risposta in merito un po' alle domande fatte al consigliere sia Travaglini che Boschetti, per quanto riguarda per le volte che siamo tornati sul regolamento, chiaramente se cambiano le finanziarie, bisogna tornarci sul regolamento, non è che ci siamo tornati perché era sbagliato l'impostazione del regolamento. Per quanto riguarda le fasce che abbiamo deciso insieme sia come consiglio di maggioranza, ma l'abbiamo portato anche alla commissione, là abbiamo chiesto una collaborazione da parte vostra, parliamo del regolamento delle entrate, da parte vostra qualora ci fossero state proposte di portarcele a conoscenza noi avremmo potuto portarlo all'ordine del giorno. Oggi è arrivato l'emendamento però chiaramente l'emendamento potevamo vederlo prima, acquisire anche un parere dei revisori dei conti qualora ci fosse stato bisogno perché penso che in questo momento non sono in grado di poterci dare via streaming una nota ufficiale di quello che possiamo andare a variare. Quindi su questo mi dispiace, non è che uno non lo vuole accogliere... si indubbiamente non incide sulla spesa, sulle modalità del bilancio come lo vogliamo riscuotere. Poi per quanto riguarda il discorso della fideiussione di € 10.000,00 e portarle a € 20.000,00 o addirittura escluderlo. Chiaramente noi siamo un'amministrazione responsabile dove teniamo che il nostro bilancio sia sano e dobbiamo tenere a bada quello che il fondo di dubbia esigibilità perché se questo non l'applichiamo rischiamo che come è successo già in precedenza, noi

abbiamo aderito alle varie rottamazioni, una sola abbiamo saltato però ti posso dire che alla prima rottamazione che abbiamo aderito sono state tre cittadini che hanno fatto richiesta, dei tre... Fabio non è così perché qualcuno ha partecipato, la fideiussione l'ha fatta e la sta pagando perché mi dici che non lo puoi fare? perché non lo puoi fare? Non ho capito, no quale contenzioso ha generato? Arriveranno pure le carte, quelle richieste, sarà il tempo che l'ufficio lavorerà e ti fornirà tutte le carte. Però ti posso assicurare su quelle che sono le ditte che stanno al di sopra di questi numeri e parliamo sopra ai € 10.000,00 sono 130 ditte Fabio sopra a € 10.000,00. Perfetto sopra €20.000,00 sono 58 ditte, ti voglio dire una cosa, di queste 58 ditte sono andato ad analizzare chi sono le ditte, il problema Fabio sai che cos'è? Mi sembra che non ci sia rispetto con i cittadini che fanno fatica a pagare e pagano e ci sono poi ditte che conti perché la maggior parte di questi qua sono ditte e questo lo possiamo dire. Fabio, non è che non sono buoni contribuenti però queste persone devono capire anche la fatica che ci sono dei contribuenti che fanno fatica a contribuire e contribuiscono. Cioè non mi sembra rispettoso di fronte a tutto il resto della città che fa questo lavoro e torna a ripetere, quando avrai le carte e potrai esaminare anche chi sono questi contribuenti, fatti anche tu l'idea di quello che succede. Perché questo ne vale per tutti noi della città, come diceva qualcuno prima che ci teniamo, non voglio vedere quello che succede a Vasto, Cupello e altre città, per noi che siamo amministratori di questa città è vogliamo cercare di fare qualcosa per questa città dobbiamo guardare anche queste cose e quando ho visto questi numeri, beh un po' fastidio me l'ha dato Fabio, per vedere chi erano queste persone che chiaramente non stiamo qui a dire o meglio, secondo la relazione fatta l'ufficio perché non mi sono neanche interessato di chi sono queste persone però la relazione d'ufficio è chiara. Se sono proprietari di immobili e qualcuno dice "proprietari d'immobili" sì sono proprietari d'immobili ... probabilmente sono proprietari d'immobili, ne facessero uso di questi immobili oppure vediamo che uso ne fanno di questi immobili perché riscuotono probabilmente affitti, probabilmente ci lavorano, probabilmente ci fanno altro però una cosa è certa che il Comune deve fare la banca per loro, non lo vedo rispettoso nei confronti di una città. No, il concetto probabilmente lo giriamo ogni volta, cerchiamo di girarci intorno a far finta che non esiste questo tipo di problema che ci sono persone secondo me potrebbero anche pagare però girano. Allora prendi le carte, acquisisci le carte e vedi queste società quanti giri di società hanno fatto e probabilmente vedremo che questi soldi non li incasseremo mai. Non possiamo rischiare di avere un fondo di dubbia esigibilità per queste persone, questo mi sembra poco responsabile da parte di un

amministratore, anzi quasi zero responsabile, facendo finta di niente. Vogliamo continuare a fare questo? Io a fatica come tante altre persone sono uno che ha partita Iva, a fatica lo faccio però il mio contributo alla città lo do per quelle che sono le tassazioni, ma come me tante altre persone lo fanno e torno a ripetere, quando andremo ad analizzare, quando andrai ad analizzare queste carte ti renderai conto di chi hai di fronte e mi dici se sono in grado di pagare oppure no, lo vedo pochissimo rispettoso. Poi tutto il resto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, l'ISEE l'abbiamo portato da € 5.000,00 a € 15.000,00 oggi mi dite a € 25.000,00 lo potevamo dire in commissione, non c'era nessun tipo di problema ne potevamo discutere in quella sede, non arrivare oggi in consiglio, non avere una linea. A me non risultava questo, a me non risulta che sia stato un dato sulla cosa. Poi per quanto riguarda gli appunti che ha fatto il consigliere Boschetti per le riduzioni che dovevamo fare, ci siamo spinti al massimo con quello che ci diceva ARERA e che diceva il regolamento nazionale, non è che potevamo andare oltre contro la legge. Abbiamo cercato di fare anche di più mettendoci anche del nostro per avere una copertura sana di quello che andavamo a sgravare ai cittadini perché non possiamo rischiare di dire ai cittadini che gli facciamo determinate agevolazioni e non avevamo la copertura finanziaria. Quindi compatibilmente con il nostro bilancio abbiamo fatto in modo che tutti quelli sono gli sgravi che potevamo e possiamo e continueremo a lavorarci affinché si possano fare lo facciamo ben volentieri però torno a ripetere, sempre nel rispetto del bilancio e senza fare annunci alla città illudendo le persone che magari diciamo che gli regaliamo la luna e non siamo in grado di farlo. Questo è quello che mi sento di dire, se ci sono altri punti che mi sfuggono sono a disposizione vostra. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Un attimo sindaco, sì l'intervento però al microfono.

SINDACO, TIZIANA MAGNACCA:

Lo chiariamo informalmente alcuni punti che riguardava la questione di ARERA e la difficoltà dei rapporti con le società gestrici della raccolta. Se è possibile chiarire altrimenti lo facciamo in un altro momento senza problema, solo un intervento più tecnico che di merito. Mi permetto solo di dire che in effetti ARERA ha molto insistito perché entrassero in vigore questi nuovi criteri, nonostante il governo va detto anche a merito del governo rispondendo anche alle richieste di ANCI che ha tentato in tutti i modi di rinviare il metodo di applicazione di ARERA. Il problema con la ditta gestrice che tu hai individuato in

maniera molto puntuale è che per la delibera di ARERA devono fornirci una serie di dati. Prima che s'interrompesse il mondo per via del Covid, era nato questo conflitto che però è riscontrato in diversi gestori perché secondo, non è che ora la SAPI, siano particolarmente cattivi, hanno dei pareri legali secondo i quali ritengono di non dover fornire questi dati perché non sono soggetti del servizio integrato, ma soltanto soggetti che gestiscono l'igiene urbana. Questo era ancora all'attenzione di chi avrebbe dovuto risolvere questa questione, ne ho parlato a lungo anche con il presidente regionale dell'ANCI quando poi è venuto giù tutta la necessità di sospensione di questo meccanismo, tanto per dire che è un problema, non per difendere la SAPI anzi, ma è proprio di carattere nazionale. Per cui non avendo ancora, ecco tornando a bomba, non avendo un servizio unico e integrato ed essendo la delibera di ARERA fatta sul presupposto che esistesse in tutte le regioni italiane un servizio unico e integrato, non essendoci ancora pienamente in Abruzzo si trova questa discrepanza per cui il Comune ha ragione ha pretendere i dati del gestore e d'altro canto il gestore avrebbe, diciamo la sua interpretazione non sarebbe neanche del tutto sbagliata nel volerci rifiutare, ma questa è una questione che dovrà chiaramente risolversi anche velocemente sebbene poi una serie di costi noi già li conosciamo. Quanto al conguaglio, il conguaglio non è detto, che sia chiaro purtroppo la presenza di ARERA lo vogliamo dire con chiarezza, non semplificherà le cose nella maniera più assoluta, pensate solo che c'è un costo per ciascun Comune che deve essere rimborsato ad ARERA per il solo fatto che esiste, quindi fosse anche un euro viene messo a carico del PEF e non è un euro, per dire questo, ma il rimborso va fatto secondo i criteri che prendono a riferimento il 2018. Quindi addirittura potrebbe esserci anche un conguaglio in negativo cioè somme potenzialmente da rimborsare ai cittadini. Ad oggi non è matematico e ce lo auguriamo che sia un aumento in più, abbiamo fatto una prima simulazione e vi dico che il PEF secondo quei criteri sono particolarmente complessi, mi rendo conto che sono particolarmente per me che io i numeri, ma insomma ad una prima simulazione veniva addirittura un PEF di poco, ma inferiore a quello che abbiamo applicato quest'anno perché il riferimento è al 2018, perché poi si applicano una serie di formule algebriche e matematiche per cui dire che ci sarà un aumento per forza non è vero, come d'altro canto io mi sento di dire con onestà non escludo che ci possano essere assolutamente, sarei disonesta a dire il contrario, non è matematico che ci siano, né che siano inferiore, né che sia di più. quindi va fatto questo lavoro serio di confronto con il gestore sperando che intervenga ARERA su questo e li obblighi a fornirci tutti i dati, con CIVETA i dati sono stati forniti con grande facilità ed è pubblica sempre, io sono sempre per il pubblico, in

definitiva era soltanto il mio intervento volto a far comprendere che le cose sono un pochino più complicate da un punto di vista tecnico di quello che vogliamo immaginare, ma debbono andare verso una risoluzione con l'aiuto e l'ausilio di ANCI soprattutto e del governo che obblighino ARERA ad essere ancora più chiara e facendola comprendere che su tutto il territorio nazionale ci sono ancora realtà ancora diversificate per quanto riguarda il ragionamento delle gestioni integrate. Un ultima cosa la voglio dire in merito alle riduzioni, noi siamo stati autorizzati quindi era necessaria una deroga per finanziare le riduzioni che come Comune abbiamo fatto per le attività che hanno subito dal lockdown e ARERA ci ha autorizzato ad hoc sui tributi a dire "se voi ritenete di volere fare una riduzione sulla tassa rifiuti intanto la dovete fare solo sulla quota variabile, ma la potete fare finanziandola con il bilancio" quindi bisogna prendere soldi da altra parte e finanziare queste misure di riduzione e l'abbiamo fatto perché condividiamo tutti qui dentro la necessità che in questo momento le attività andavano aiutate. Ma per le altre riduzioni che non toccano le attività produttive chiuse dal lockdown, ogni riduzione deve ritrovare la sua compensazione nel piano finanziario per cui le famiglie numerose che già sono aiutate con una riduzione, non mi ricordo del 25% sulla quota variabile, potremmo pure arrivare al 35%, al 40% il punto è che l'altro 20% lo risparmiamo su chi? Così come tutte le altre riduzioni allora quando fu deciso questo, perché ci mancherebbe c'è scritto non eravamo obbligati quindi questa visibilità c'è, ma il discorso che poi si rispalma necessariamente sulle altre utenze perché il PEF è un piano autonomo. Per cui io posso arrivare a ridurre fino a quello che intanto il massimo il 30% io vorrei dirlo questo, oltre il 30% non si sfonda e quindi si può salire dal 20% al 30% oltre il 30% non è per legge consentita nessuna riduzione. Ma poi bisogna decidere su chi lo risparmiamo, sulle famiglie normali, sulle famiglie con un solo componente, che anzi, hanno uno sgravio perché alla fine producono meno rifiuti oppure sulle attività produttive insomma abbiamo cercato sempre in un sistema migliorabile per carità di equilibrare le diverse posizioni evitando che una riduzione cospicua si potesse tradurre in un peso eccessivo sulle altre categorie, scusatemi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Avevano chiesto la parola la parola un attimo l'assessore Marcello e anche il consigliere Travaglini, siccome stiamo facendo delle eccezioni al regolamento, siccome dobbiamo anche naturalmente procedere sapendo quello che facciamo, le eccezioni sono due a questo punto, anzi tre perché il sindaco, l'assessore e il consigliere possono intervenire visto che si tratta di un argomento comunque

da chiarire fino in fondo però sapendo che si tratta di un'eccezione regolamentare. La parola all'assessore prima e poi al consigliere.

ASSESSORE MARCELLO:

Grazie presidente, sempre per rispondere alla domanda che ha fatto il consigliere Travaglini che avevo l'appunto però avevo omesso di prenderlo. Per quanto riguarda il discorso del 20% da versare per sbloccare il pignoramento lo dice l'ex art. 495 del codice di procedura civile, i presupposti dispensabili per accedere alla rateizzazione del pagamento immediato del 20% del debito quindi se per sbloccare questo debito, ci sta un presupposto per sbloccarlo non è che abbiamo deciso noi che se non paghi il 20% non te lo sblocchiamo, quindi l'ex 495 del codice procedura civile dice questo, era semplicemente una precisazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Consigliere Travaglini prego.

CONSIGLIERE, TRAVAGLINI:

Innanzitutto, chiedo scusa presidente, ma il tema mi sottopone ad una pressione quotidiana di imprese associate alla mia associazione che mi sollevano il tema. Del resto, mi risulta è un'analisi empirica che probabilmente non fa statistica, ma mi risulta che la maggior parte dei Comuni non chiede queste condizioni. Non ci interessa quello che fanno i Comuni limitrofi come ci dice il consigliere Gennaro Luciano però è bene dirlo. Dopodiché io probabilmente non mi sono spiegato, ma mi sembrava di essere stato chiaro e rimango abbastanza colpito dalle parole dell'assessore Marcello perché sembrerebbe che abbiamo proposto un condono o un saldo e stralcio, sembrerebbe che abbiamo detto a quei famosi 130 che non è minimamente di competenza di un amministratore dare un giudizio su ogni singola persona di cui 130 si può pagare o no, il giudizio si può avere, ma si tiene diciamo in mente personale, ma noi non abbiamo detto non paghiamo. Poi vi faccio presente un'altra cosa che noi stiamo approvando un regolamento e i colleghi giuristi presenti in aula sanno che quando si scrivono le regole non si scrivono ad personam o per il 2020, il regolamento dovrebbe essere un regolamento che verosimilmente pone delle regole anche future. Quindi noi non abbiamo detto cancelliamo o non facciamo pagare, viceversa ti posso dire anche caro assessore Marcello, che a questo punto per chi paga e dobbiamo riconoscere che chi paga sempre regolarmente, prevediamo una premialità per chi paga sempre, il senatore D'Alfonso nel decreto cura Italia ha

proposto un emendamento fiscale di premialità del ministero dell'economia, inventiamocelo anche noi per non scontentare chi paga come tutti quanti noi paga sempre che poi è il dovere di ognuno pagare. Quindi qui non è il problema di dire non stiamo pagando, il problema è che abbiamo già una situazione che dal 2008 peggiora di giorno in giorno, perdiamo posti di lavoro e tutti noi nei nostri comunicati stampa politici lo ricordiamo, non sappiamo che succederà alle multinazionali, vedi ieri l'ultimo intervento della CGL o quelli del sindaco di qualche giorno fa. Noi rischiamo di avere la catastrofe della perdita di posti di lavoro, probabilmente vi sfugge questo, noi non siamo un ente di polizia fiscale, noi siamo il Comune di San Salvo e non siamo nemmeno un ragioniere. Abbiamo eccellenti tecnici comunali che sanno come reggere il bilancio, io non posso accettare che qui dobbiamo fare discussioni politiche, dobbiamo fare discussioni di scenario e ogni volta ci mettiamo a cavillare sui commi, sul richiamo, il presupposto legislativo, per quello ci sono i tecnici, nel rispetto della legge noi dobbiamo agevolare i cittadini. Ultima cosa e concludo presidente, io non capisco perché, a parte diventa anche antipatico il richiamare ogni volta le commissioni, io in commissione cerco di essere il più possibile o impegni lavorativi purtroppo come tutti quanti, sono un autonomo quindi molto volte non riesco a prendermi il permesso e a qualche commissione sono assente, ma c'è ampia documentazione messa per iscritto, ma io non riesco a capire presidente del consiglio perché io non posso avere un'espressione di voto della maggioranza in consiglio su questo punto, se siamo d'accordo o non siamo d'accordo, io questo non lo posso accettare perché è il momento di dire ai cittadini anche a quei 130, se quei 130 li ritenete cattivi pagatori e li ritenete evasori, ma non mi risulta che siano evasori se ci sono cartelle quindi hanno dichiarato al fisco, se voi li ritenete evasori domani glielo dovete dire, dovete dire a quei cittadini che sono evasori, noi non possiamo avere più un atteggiamento ipocrita che rimanda a colpe dello Stato, della regione, di Equitalia e quant'altro. Io ve dico, su questa materia ci andiamo a fondo, ci andiamo a fondo perché analizzeremo carta per carta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ci sono altri interventi sui punti che stiamo discutendo? Se non ce ne sono il punto numero cinque è il primo. Sì, ma siccome c'è un emendamento presentato al punto numero cinque è chiaro che la dichiarazione di voto credo che sia anche condizionata dall'emendamento. Quindi dicevo, punto numero cinque regolamento generale delle entrate comunali proposte di emendamento da parte del consigliere Travaglini su questo punto. Il parere politico mi pare sia

stato già espresso da parte dell'assessore Marcello per quanto riguarda il contenuto dell'emendamento. Dal un punto di vista tecnico regolamentare, il nostro regolamento prevede che gli emendamenti debbano essere presentati di norma 24 ore prima del consiglio, di norma e comunque quando contengono modifiche contabili rispetto alle proposte delle liberazioni del consiglio, devono essere corredate dai pareri degli uffici tecnici. In questo caso il regolamento da un punto di vista, ripeto tecnico, non prevede la presentazione in questo momento dell'emendamento in questione. Per cui nessun tipo di preclusione alla presentazione dell'emendamento di questo tipo anche nella discussione, ma andava presentato prima. Quindi da un punto di vista ripeto regolamentare, io sono costretto a non poter accettare questa proposta per questi motivi. Poi da un punto di vista politico è stato espresso un altro tipo di parere, ma quello si sarebbe potuto poi esplicitare nel voto che in questo caso purtroppo non può essere proposto. Quindi l'emendamento non può essere accolto per i motivi che abbiamo detto. Adesso possiamo quindi dichiarare il voto su tutti e cinque gli argomenti che abbiamo discusso e ha chiesto la parola il consigliere Boschetti giusto?

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI:

Sì per dichiarazione di voto, certamente qualche piccola precisazione restando anche nei limiti temporali che m'impone il regolamento. Per cercare di chiarire anche, lo esprimevo dell'intervento durante la discussione generale, non vorrei che venisse fraintesa la nostra posizione. Noi siamo persone e consiglieri comunali e persone che si occupano di politica e cercano di rappresentare le minoranze all'interno di questo consiglio comunale attraverso la funzione di consigliere comunale per il pagamento delle tasse, lo abbiamo detto tre anni fa, l'abbiamo ribadito due anni fa, l'anno scorso e via riscorrendo. Per noi è importante pagare le tasse e di conseguenza chi poi riceve le tasse quindi la pubblica amministrazione deve fornire servizi adeguati alla tassazione che viene imposta. A San Salvo le tasse si pagano e si pagano anche in maniera consistente, l'intervento del consigliere Travaglini e poi d'altro canto anche in parte il mio intervento era finalizzato a far pagare le tasse anche a chi è in difficoltà, a chi non riesce a farlo. Questo è un po' lo spirito, cercare di far pagare tutti sperando di far pagare meno come è cara anche la nostra impostazione di carattere politico. Ci rendiamo conto che qui verremo continuamente fraintesi ma noi fino alla noia cercheremo di essere invece su questo punto anche il prossimo anno, sperando di poter presentare emendamenti in tempo. Sinceramente noi ci mettiamo sempre in una posizione costruttiva, noi non cerchiamo di fare mai

un'opposizione preconcetta e cerchiamo di essere come lo ricordava il consigliere comunale Gennaro Luciano questa mattina, un'opposizione civile, molti emendamenti sono stati presentati da voi all'ultimo momento e noi abbiamo mai detto A o B o C. Lo faremo anche in futuro, certamente siete maggioranza e avete la poesia di poter dettare come si diceva nel partito comunista la linea, ma per noi non è un questo un problema, l'importante che da un punto di vista politico vengono dette alcune cose e cerchiamo di dirle con forza. C'è un aspetto che sosteneva prima il consigliere Travaglini e qua secondo me il sindaco è d'accordo "non possiamo decidere nel cercare di leggere chi sono i nomi, questo no, è antipatico, questo no" bisogna decidere sulla base di quello che interessa tutti e non si parametrizza una decisione su quello che vedo scritto su un foglio, perché ci può essere qualcuno che mi sta antipatico e poi decido sulla base di quello, questo il sindaco m'insegna e ci ha insegnato sempre in quel famoso decalogo che ci ha letto e che io porto a mente di Don Sturzo, mai fare una cosa di questo genere qui. Non lo so quello che cos'era però poi casomai lo chiarirà nel prossimo consiglio comunale, ma questo non bisogna comunque farlo. Noi dobbiamo decidere per tutti e su tutti al di sopra di tutti e al di sopra di quello che casomai ci può essere spinto a fare. Quindi sotto questo profilo mi raccomando, sono convinto che il sindaco in questo è garante, il presidente del consiglio conoscendolo storicamente lo sono tutti e due sotto questo profilo e sono convinto che c'è stata una fuga in avanti da parte dell'assessore in relazione a questo principio. Finisco nel dire, spero sindaco che si chiarirà chi deve o meno fare redigere il PEF per quanto concerne la TARI ho chiesto l'acquisizione degli atti per conoscere il parere, i pareri dei legali e non so di chi su chi è competente nel farlo o non farlo, spero che noi cittadini non dobbiamo pagare tasse in più perché un gestore ci dice che non è competente e poi risulta essere competente. Quindi siccome poteva farlo da febbraio il PEF o poteva collaborare così come ha fatto il CIVETA con il sindaco di San Salvo e con un'amministrazione che aiuta il privato a lavorare meglio, poteva benissimo aiutare la pubblica amministrazione il Comune a lavorare meglio, sperando che noi pagassimo da subito quello che ci spetta o meno fare. Quindi spero che la competenza non venga attribuita a loro, perché nel caso in cui dovessero essere stata attribuita a loro fra qualche anno noi cittadini di San Salvo diciamo "guardate abbiamo pagato L. 1000 in più perché uno si è alzato la mattina e ha detto non sono competente" poi invece scopriremo che forse lo era, un centro di imputazione di una piccola responsabilità a chi oggi ci dice che non è competente. Questo è un mio ragionamento e quindi il voto nostro è contrario, del partito democratico su tutti e cinque i punti all'ordine del giorno. Sull'IMU

ha ragione la presidente della commissione è un po' ingarbugliata la questione, ma avete fatto il lavoro che dovete fare e quindi votiamo contro perché vorremmo qualcosina di meglio, ma questo è il lavoro che dovevate fare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Io volevo semplicemente puntualizzare gli emendamenti possono essere presentate in aula perché quel "di norma" significa esattamente questo però quando vengono presentati in aula possono essere accolti se non modificano da un punto di vista contabile e ovviamente l'assetto della delibera altrimenti è necessario il parere dell'ufficio, solo questo, quindi in aula può essere presentato benissimo l'emendamento.

Passiamo ai voti del punto numero cinque, approvazione regolamento generale delle entrate comunali. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevoli 10 mi pare, contrari 5, astenuti nessuno. L'immediata esecutività come lo voteremo anche per gli altri punti, per dare la possibilità nelle more della pubblicazione degli atti di poter espletare i necessari adempimenti che sono conseguenti ovviamente alla necessaria esecutività dell'atto. Quindi chi è favorevole per l'immediata esecutività? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità l'immediata esecutività.

Punto numero sei, approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Punto numero sette, approvazione per l'anno 2020 delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI adottate nell'anno 2019, art. 107, comma 5, del decreto 18 del 2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Punto numero otto, approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Punto numero nove, approvazione aliquote IMU anno 2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.



TRIBUTI

CITTA' DI SAN SALVO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.....del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Gettito della nuova IMU dei fabbricati del gruppo "D"
- Art. 7 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 8 – Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 10 – Definizione di aree edificabili
- Art. 11 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 12 – Determinazione della base imponibile
- Art. 13 - Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta
- Art. 14 – Versamenti dell'imposta
- Art. 15 – Valore venale delle aree edificabili
- Art. 16 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 17 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile
- Art. 18 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 19 – Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 20 – Altre esenzioni
- Art. 21 – Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali
- Art. 22 – Aliquota ridotta
- Art. 23 – Imposizione dei cd "beni merce"

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 24 – Denunce
- Art. 25 – Versamenti
- Art. 26 – Compensazioni
- Art. 27 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 28 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 29 – Attività di controllo
- Art. 30 – Rimborsi
- Art. 31 – Contenzioso
- Art. 32 – Arrotondamenti
- Art. 33 – Trattamento dei dati personali
- Art. 34 – Importi minimi

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 – Norme di rinvio

ALLEGATI

TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituita la nuova imposta municipale propria Nuova IMU.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto indicato nella disposizione normativa di cui al comma precedente, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Il presente regolamento disciplina la Nuova IMU, con riferimento al Comune di San Salvo.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, da applicarsi sul territorio del Comune di San Salvo, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3 Oggetto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di San Salvo, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune avendo a riferimento gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune di San Salvo.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento, non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 5 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 6

Gettito della nuova IMU dei fabbricati del gruppo "D"

1. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 7

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tale le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale; pertanto, ai fini dell'applicazione della nuova IMU, sono considerate **aree pertinenziali** quelle che sono occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastate unitariamente. Sono considerate pertinenza quelle che, in base agli strumenti urbanistici vigenti, non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello del fabbricato. Se l'area fabbricabile è stata accatastata unitariamente al fabbricato, in modo tale che il suo valore ha influito sulla categoria e sulla rendita del fabbricato l'area è considerata pertinenziale.

Art. 8

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si precisa che ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi lo spaccettamento del nucleo familiare che ne deriva preclude la possibilità di usufruire delle agevolazioni per abitazione principale.

3. Nel caso in cui un immobile utilizzato come abitazione principale è accatastato in più particelle, considerato che la normativa catastale in presenza di disomogeneità di diritti reali, non rende possibile registrarlo con un unico identificativo catastale, per godere dei relativi benefici d'imposta devono persistere le seguenti condizioni:

- a) risultare da annotazione catastale la dicitura (porzione di u.i.u. unita di fatto con quella del foglio xxx) tale situazione deve essere evidenziata sia dalla planimetria catastale che dal Docfa;
- b) l'immobile non può essere dotato di più ingressi che permettano l'accesso a unità immobiliari indipendenti atte all'utilizzo di più nuclei familiari;
- c) l'immobile deve essere servito da unica fornitura elettrica e idrica;
- d) l'agevolazione deve essere comunicata attraverso dichiarazione IMU;

In assenza di quanto in precedenza riportato, ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 9

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione opera solo con riferimento all'immobile che era precedentemente utilizzato come abitazione principale dall'anziano o disabile. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione è richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta interessato.

Art. 10
Definizione di aree edificabili

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che gli stessi ricadano in aree individuate come esenti dalla Circ. 9 giugno 1993 Ministero delle Finanze.

E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art.5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art.2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art.2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale.

In particolare, la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione e la cancellazione dai predetti elenchi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta interessato.

Non possono beneficiare dell'agevolazione in argomento gli agricoltori quando:

- a) le aree fabbricabili non sono adibite all'esercizio dell'attività agricola che deve essere preventivamente denunciata all'ente indicando gli estremi catastali dei terreni coltivati;
- b) le aree edificabili sono adibite all'esercizio dell'attività agricola ma condotte da un soggetto diverso dal possessore, inteso come soggetto passivo dell'imposta;
- c) le aree edificabili sono possedute o condotte da persone fisiche non iscritte negli elenchi di cui al presente articolo o non soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
- d) sulle aree siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

3. In caso di comproprietari di area fabbricabile, l'agevolazione spetta solo se sussistono contestualmente il presupposto oggettivo e soggettivo, ossia se il soggetto passivo è coltivatore Diretto o imprenditore agricolo professionale o società agricola;

4. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 11
Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 12 **Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

8. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 13 **Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta**

1. Pur considerando che a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del

trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 14 **Versamenti dell'imposta**

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 15 **Valore venale delle aree edificabili**

1. Stante la definizione di area edificabile di cui al precedente articolo 10, la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata in base al valore venale, come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale con delibera n. 71 del 25 Marzo 2010 ai fini ICI, fino alla revisione della stessa.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di omessa/infedele denuncia di area fabbricabile il valore accertato è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di ristrutturazione.
7. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

Art. 16

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 17

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del **50%** per i seguenti oggetti:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. L'agevolazione deve essere richiesta con dichiarazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di stipula del contratto di comodato.
2. La base imponibile è ridotta del **25%** per i seguenti oggetti:
 - a) per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, n. 431.
L'agevolazione deve essere richiesta con dichiarazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di stipula del contratto di locazione.
Si precisa che nelle more del periodo necessario all'approvazione di accordi territoriali tra le associazioni di categoria nel comune di San Salvo la riduzione del 25% non si applica.

Art. 18

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.

7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 19

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 20

Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D. Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 21
Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali

1. L'abitazione principale, come definita al precedente articolo 8 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 9, non sono soggette ad IMU, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, sono previste le seguenti agevolazioni:
 - **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
 - **detrazione d'imposta**, nella misura di euro 200,00.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 22
Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte.

Art. 23
Imposizione dei cd "beni merce"

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 24 **Denunce**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 20, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 25 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro dodici/00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 26 **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta;

Art. 27 **Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 28 **Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso**

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 29

Attività di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 150 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
6. Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
8. Gli eredi rispondono pro quota delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa ai sensi degli artt. 752, 754 e 1295 del codice civile.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
11. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
12. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 30

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo comma 6.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Non si fa luogo a rimborso se il contribuente non risulta in regola con i pagamenti riferiti ad annualità precedenti o successive a quelle per le quali si è chiesto il rimborso.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune

abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti secondo modalità da concordarsi con l'ufficio competente. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

6. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 31

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

-

Art. 32

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 33

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 697/2016

Art. 34 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 35
Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739 della Legge n. 160/2019, e le altre disposizioni in materia della nuova IMU.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

A L L E G A T I

TABELLA 1
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

**MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE**

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65 (era 60 nel 2012)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

**MOLTIPLICATORI
PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI IMPONIBILI**

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente IMU
Altri terreni agricoli	135



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio: ici - imu - icp**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU.-**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: ici - imu - icp)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/05/2020

Il Responsabile di Settore
Rag.a Angiolina Colameo

Parere Contabile

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Nicola DI NARDO

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
(EUGENIO SPADANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

[X] ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

[x] ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000.

San Salvo, lì 29/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Eugenio Spadano;1;13860249
Aldo D'Ambrosio;2;18231440

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Salvo li «18/06/2020»

IL SEGRETARIO GENERALE
(«*Dott. Aldo D'Ambrosio*»)